

Ufficio del Lavoro Portuale, Amministrazione del Personale e Demanio  
Settore demanio

Ordinanza n. 47 DEL 17/05/2019

**OGGETTO:** ACCOSTO RISERVATO ALL'ORMEGGIO DELLE UNITÀ ADIBITE ALLO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ COMMERCIALI PER SOMMINISTRAZIONE ALIMENTI E BEVANDE

La sottoscritta Arch. Carla RONCALLO,

**PRESIDENTE DELL'AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE  
DEL MAR LIGURE ORIENTALE**

Nominata con Decreto n. 438 del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti in data 9/12/2016, notificato in data 16-12-2016 con nota prot. MIT n. 46897

**Premesso:**

- che il decreto legislativo del 4 Agosto 2016, n. 169 avente per oggetto la riorganizzazione, la razionalizzazione e la semplificazione della disciplina concernente le Autorità Portuali di cui alla legge 28 Gennaio 1994 n. 84 ha istituito quindici Autorità di Sistema Portuale tra cui l'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Orientale costituita dai Porti di La Spezia e Marina di Carrara.

**Visto:**

- l'art. 6, comma 4, lettera a), della Legge 28 gennaio 1994, numero 84 e successive modifiche ed integrazioni, che affida alle Autorità di Sistema Portuale i compiti di indirizzo, programmazione, coordinamento, regolazione, promozione e controllo, anche mediante gli uffici territoriali portuali secondo quanto previsto all'articolo 6-bis, comma 1, lettera c), delle operazioni e dei servizi portuali, delle attività autorizzatorie e concessorie di cui agli articoli 16, 17 e 18 e delle altre attività commerciali ed industriali esercitate nei porti e nelle circoscrizioni territoriali, con poteri di ordinanza, anche in riferimento alla sicurezza rispetto a rischi di incidenti connessi alle attività e alle condizioni di igiene sul lavoro ai sensi dell'articolo 24;

- l'art. 8 comma 3 lettera m) della Legge suindicata, relativo all'amministrazione, da parte del Presidente dell'AdSP, dei beni demaniali marittimi compresi nell'ambito della circoscrizione territoriale dell'A.d.S.P.;
- l'articolo 8, comma 3 lettera r) della Legge n. 84/94, così come modificato dall'articolo 10 del D.Lgs n. 169/2016, per il quale il Presidente esercita ogni competenza che non sia attribuita dalla legge agli altri organi dell'Autorità di Sistema Portuale;
- l'art. 59 comma 10 del Regolamento per l'esecuzione del C.D.N. secondo cui il capo del circondario per i porti e per le altre zone demaniali marittime e di mare territoriale della sua circoscrizione, in cui sia ritenuto necessario, regola con propria ordinanza pubblicata nell'albo dell'ufficio in generale, tutto quanto concerne la polizia e la sicurezza dei porti, nonché le varie attività che si esercitano nei porti e nelle altre zone comprese nella circoscrizione;
- il D.M. 06.04.94 del Ministero dei Trasporti e della Navigazione nel quale risulta che la circoscrizione territoriale di competenza dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Orientale – Porto di La Spezia, è compresa nella parte di golfo all'interno della congiungente da Punta Calandrello a levante, diga foranea e Punta Varignano a ponente;

**Considerato:**

- che a far data dal 01.01.1995, giusto verbale sottoscritto in data 30.12.1994, la locale Autorità Marittima ha consegnato all'Organizzazione Portuale della Spezia i beni e le aree demaniali marittimi compresi nella circoscrizione di cui innanzi ed essi sono stati accettati dall'allora Commissario nella funzione di Organo competente;
- che con verbale di consegna di aree demaniali marittime, di opere portuali e degli antistanti specchi acquei, la Capitaneria di Porto della Spezia, a far data dal 1° luglio 2000, ha consegnato al Presidente dell'Autorità Portuale della Spezia le opere portuali e gli spazi acquei non ancora consegnati, diga foranea compresa e pertinenze ad essa annesse;
- la necessità di reperire un accosto idoneo all'ormeggio delle unità adibite allo svolgimento di attività commerciali per somministrazione alimenti e bevande;
- la nota prot. 8505 del 30.05.2018 con cui la A.d.S.P. ha trasmesso alla Capitaneria di Porto bozza della presente ordinanza per opportune e competenti valutazioni;
- la nota prot. 12053 in data 15.06.2018 con cui la Capitaneria di Porto ha comunicato di non ravvisare motivi ostativi, per quanto di competenza e per i soli fini di sicurezza della navigazione, all'emanazione dell'ordinanza in parola;

## **ORDINA**

### **Art. 1**

#### **Accosto riservato unità adibite attività commerciali per somministrazione alimenti e bevande**

Dalla data di emissione della presente ordinanza i tratti di accosto tra la radice del molo Italia (17 metri) e la passeggiata Morin (20 metri), evidenziati in planimetria allegata, sono riservati all'ormeggio temporaneo all'inglese delle unità di lunghezza fino a 12 metri, adibite allo svolgimento di attività commerciali per somministrazione alimenti e bevande, nelle more di eventuali disposti ordinativi e/o autorizzazioni che temporaneamente potrebbero impedire l'utilizzo degli stessi accosti.

L'ormeggio è consentito ogni giorno dalle ore 7:00 alle ore 24:00.

### **Art. 2**

#### **Divieto di occupazione accosti riservati**

Nei tratti di accosto di cui alla presente ordinanza è vietato l'ormeggio di unità da diporto diverse da quelle destinate ad uso commerciale per somministrazione di alimenti e bevande.

Dalle ore 24:00 alle ore 7:00 è vietato l'ormeggio.

### **Art. 3**

#### **Deroghe**

È fatta salva la possibilità dell'Autorità di Sistema Portuale di accordare, per accertate necessità, permessi in deroga ai divieti e limitazioni di cui agli articoli precedenti, a speciali condizioni e cautele.

### **Art. 4**

#### **Occupazioni abusive**

In caso di occupazioni abusive si provvederà alla immediata rimozione d'ufficio a spese degli interessati, mediante trasferimento in altro luogo, salva applicazione delle sanzioni previste dal Codice della Navigazione.

### **Art. 5**

#### **Prescrizioni**

È consentito l'ormeggio delle unità adibite allo svolgimento di attività commerciali per somministrazione alimenti e bevande esclusivamente durante i periodi di attività;

è vietata la somministrazione a bordo degli alimenti e bevande;

l'ormeggio delle unità dovrà essere effettuato all'inglese ed in modo da agevolare il posizionamento all'accosto di altre unità;

è vietato l'ormeggio in andana;

è vietato l'utilizzo degli accosti in condizioni meteo avverse che potrebbero pregiudicare lo svolgimento in sicurezza della attività;

le imbarcazioni non dovranno essere lasciate incustodite e dovrà essere sempre reperibile un addetto per l'eventuale spostamento;

l'ormeggio delle imbarcazioni dovrà essere opportunamente assicurato, utilizzando ogni accorgimento al fine di tutelare la pubblica incolumità;

le unità utilizzate per l'esercizio delle attività dovranno essere in possesso di idonea certificazione in corso di validità rilasciata dalla Capitaneria di Porto;

l'attività dovrà essere in regola con la prevista normativa per il lavoro in ambito demaniale marittimo (iscrizione ex art. 68 Codice della Navigazione);

dovranno essere adottate tutte le precauzioni necessarie per evitare eventuali inquinamenti;

al termine di ogni utilizzo la banchina dovrà essere ripulita da eventuali rifiuti e/o materiali d'uso ed inoltre l'utilizzatore dovrà provvedere alla riparazione dei danni eventualmente effettuati.


## **Art. 6** **Responsabilità**

Gli utilizzatori degli accosti sono ritenuti a tutti gli effetti responsabili, per cui dovranno adottare, a propria cura e spese, tutti i provvedimenti necessari alla salvaguardia della pubblica e privata incolumità e saranno considerati i soli responsabili di eventuali danni a persone e/o a cose che le operazioni possano causare a loro stessi o a terzi.

In ogni caso, nessuna responsabilità, a qualunque titolo, per le attività previste dalla presente ordinanza, potrà essere attribuita a questa Autorità di Sistema Portuale.

In ogni caso i diritti di terzi devono essere salvati, riservati e rispettati.

La presente non esime gli utilizzatori dall'obbligo di munirsi di ogni eventuale ulteriore provvedimento autorizzativo di competenza di organi, o enti cui la legge riconosca, a vario titolo, specifiche attribuzioni nei settori direttamente o indirettamente coinvolti nell'attività de quo.



Autorità di Sistema Portuale  
del Mar Ligure Orientale  
Porti di La Spezia e  
Marina di Carrara

### **Art. 7 Sanzioni**

I trasgressori delle norme sopra indicate, salvo che il fatto non configuri un diverso e/o più grave reato e salve le maggiori responsabilità loro derivanti dall'illecito comportamento, saranno perseguiti a seconda delle infrazioni, ai sensi del Codice della Navigazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente ordinanza, i cui contravventori saranno puniti ai sensi di legge.

### **Art. 8 Disposizioni finali**

Si intendono temporaneamente abrogati i provvedimenti in contrasto con le disposizioni citate.

La planimetria allegata è parte integrante della presente ordinanza.

**IL PRESIDENTE  
RONCALLO CARLA**

(Sottoscritto digitalmente ai sensi  
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)